

# STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile

Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 13 gennaio 2005

## CIRCOLARE N. 1/2005

### **Legge Finanziaria 2005 (L. 30.12.2004 n. 311) – Principali novità in materia di IVA, accertamento, riscossione e agevolazioni**

#### **INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>NOVITÀ IN MATERIA DI IVA</b> .....	<b>3</b>
2.1	IMMATRICOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO "NUOVI" OGGETTO DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIO.....	3
2.2	SOLIDARIETÀ NEL PAGAMENTO DELL'IVA.....	3
2.2.1	<i>Prova contraria</i> .....	3
2.2.2	<i>Beni rilevanti</i> .....	3
2.3	ADEMPIMENTI DEI FORNITORI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI.....	3
2.3.1	<i>Regime sanzionatorio</i> .....	3
2.3.2	<i>Modello di comunicazione</i> .....	4
2.4	PROROGA AL 31.12.2005 DELL'INDETRAIBILITÀ DELL'IVA RELATIVA AI VEICOLI.....	4
2.5	PROROGA AL 31.12.2005 DEL REGIME SPECIALE AGRICOLO.....	4
2.6	ESENZIONE IVA PER LA RACCOLTA DELLE GIOCATE CON GLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO	4
2.7	ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 4% PER ALCUNE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI ESENTI.....	4
2.8	CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE.....	5
<b>3</b>	<b>NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO</b> .....	<b>5</b>
3.1	REVISIONE DEGLI STUDI DI SETTORE.....	5
3.2	ACCERTAMENTI SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA "NATURALE".....	5
3.3	ADEGUAMENTO SPONTANEO IN DICHIARAZIONE AGLI STUDI DI SETTORE.....	6
3.4	ACCERTAMENTO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE O DEI PARAMETRI CONTABILI E PROSECUZIONE DELL'AZIONE ACCERTATRICE.....	6
3.5	INDAGINI BANCARIE.....	6
<b>4</b>	<b>NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE</b> .....	<b>7</b>
4.1	LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ENTRO TERMINI DI DECADENZA.....	7

4.2 LA RILEVANZA PENALE DELL'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE "CERTIFICATE" .....	7
<b>5 NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI.....</b>	<b>7</b>
5.1 LE MODIFICHE AL REGIME TRIBUTARIO DELLE COOPERATIVE .....	7
5.1.1 Tassazione parziale delle cooperative a "mutualità prevalente" .....	7
5.1.2 Abolizione di agevolazioni per le cooperative agricole e della piccola pesca .....	7
5.1.3 Abolizione di agevolazioni per le cooperative di produzione e lavoro .....	7
5.1.4 Parziale indeducibilità degli interessi corrisposti ai soci finanziatori.....	8
5.1.5 Tassazione delle cooperative "non a mutualità prevalente" .....	8
5.1.6 Esclusione delle cooperative sociali.....	8
5.1.7 Decorrenza.....	8
5.2 RIAPERTURA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D'ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE.....	8
5.3 RIAPERTURA DELL'AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA.....	8
5.4 PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA AGLI EDITORI PER L'ACQUISTO DI CARTA .....	8
5.4.1 Soggetti beneficiari.....	9
5.4.2 Requisiti.....	9
5.4.3 Caratteristiche del credito d'imposta .....	9
5.4.4 Autorizzazione dell'Unione europea e disposizioni attuative .....	9
5.5 LA PROROGA DELL'INDENNIZZO PER LA "ROTTAMAZIONE DEI NEGOZI" .....	9
5.5.1 Condizioni.....	9
5.5.2 La presentazione della domanda di indennizzo .....	9
5.6 ESTENSIONE ALLE ASSOCIAZIONI BANDISTICHE, FILODRAMMATICHE, DI MUSICA E DANZA DELLA NORMATIVA FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE .....	9
5.7 ULTERIORI AGEVOLAZIONI .....	10
<b>6 ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E CONTRIBUTIVE.....</b>	<b>10</b>
6.1 IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI	10
6.1.1 Affissioni al di fuori degli spazi riservati.....	10
6.1.2 Sanatoria delle violazioni relative alle affissioni di manifesti politici .....	10
6.2 QUALIFICAZIONE QUALI "REDDITI DIVERSI" DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI DI CORI E BANDE MUSICALI .....	11
6.2.1 Gli effetti ai fini contributivi.....	11
6.2.2 Decorrenza.....	11
6.3 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI ALLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE .....	11
6.4 ISCRIZIONE ALL'INPS DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE .....	11

## 1 PREMESSA

La L. 30.12.2004 n. 311 costituisce la legge Finanziaria per il 2005, entrata in vigore l'**1.1.2005**. La presente circolare inizia l'analisi delle principali novità contenute in tale legge. Ulteriori argomenti (novità in materia di IRPEF ed IRAP, disposizioni relative agli immobili, pianificazione fiscale concordata) saranno oggetto di successive circolari.

## 2 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

Di seguito si segnalano le principali disposizioni in materia di IVA contenute nella legge Finanziaria 2005.

### 2.1 IMMATRICOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO "NUOVI" OGGETTO DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIO

I soggetti passivi IVA, ai fini dell'immatricolazione dei mezzi di trasporto "nuovi" oggetto di acquisto intracomunitario, devono trasmettere al Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione civile), **entro 15 giorni dall'acquisto** (e in ogni caso prima dell'immatricolazione):

- il numero identificativo IVA del fornitore comunitario, ovvero il codice fiscale del fornitore se i mezzi, prima dell'immatricolazione, hanno formato oggetto di ulteriori vendite interne;
- il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati.

#### ***Cessioni intracomunitarie e all'esportazione***

La stessa comunicazione deve essere effettuata, sempre entro 15 giorni, anche nel caso in cui i mezzi di trasporto "nuovi" siano ceduti in ambito comunitario o extra-comunitario.

### 2.2 SOLIDARIETÀ NEL PAGAMENTO DELL'IVA

In caso di mancato versamento dell'IVA da parte del cedente, relativamente ai beni ceduti a prezzi inferiori rispetto al loro valore normale, il cessionario, se soggetto passivo, è solidalmente obbligato al pagamento della minore imposta versata all'Erario.

#### 2.2.1 Prova contraria

Il cessionario può dimostrare documentalmente che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili, ovvero sulla base di specifiche disposizioni di legge, e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.

#### 2.2.2 Beni rilevanti

I beni per i quali opera la nuova disposizione saranno individuati con successivo DM.

### 2.3 ADEMPIMENTI DEI FORNITORI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

I fornitori degli esportatori abituali, **entro il giorno 16 del mese successivo**, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute dagli esportatori.

#### 2.3.1 Regime sanzionatorio

È punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta il cedente/prestatore che

omette di inviare, nei termini stabiliti, la comunicazione di cui sopra, ovvero la invia con dati incompleti o inesatti. In tal caso, il cedente/prestatore è anche responsabile in solido con l'esportatore abituale dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

### **2.3.2 Modello di comunicazione**

Si segnala che sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) è disponibile la bozza del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento, con le relative istruzioni di compilazione.

### **2.4 PROROGA AL 31.12.2005 DELL'INDETRAIBILITÀ DELL'IVA RELATIVA AI VEICOLI**

È stato prorogato al **31.12.2005** il divieto di detraibilità dell'IVA assolta per l'acquisto o l'importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

#### ***Detrazione IVA ridotta***

Tuttavia, limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli, l'indestraibilità dell'IVA è ridotta al:

- **90%** del relativo ammontare;
- ovvero al **50%** nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna (es. motori elettrici).

### **2.5 PROROGA AL 31.12.2005 DEL REGIME SPECIALE AGRICOLO**

È stata prorogata al **31.12.2005** l'applicazione del regime speciale IVA nei confronti dei produttori agricoli che, nel corso dell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20.658,28 euro (40 milioni di lire).

#### ***Eliminazione del divieto di separazione delle attività***

Inoltre, per effetto dell'eliminazione del divieto di separazione delle attività, che avrebbe dovuto decorrere dall'1.1.2005, non è più possibile optare per l'applicazione separata dell'IVA in relazione alle attività che, pur essendo classificate con un autonomo codice di categoria economica, sono svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati al regime speciale.

### **2.6 ESENZIONE IVA PER LA RACCOLTA DELLE GIOCATE CON GLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO**

Il regime di esenzione IVA si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da divertimento, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica e i terzi incaricati della raccolta stessa.

L'esenzione non dà quindi diritto alla detrazione dell'IVA "a monte".

### **2.7 ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 4% PER ALCUNE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI ESENTI**

A decorrere **dall'1.1.2005**, l'aliquota IVA ridotta del 4% si applica anche alle:

- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona,
- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché alle prestazioni curative rese da stabilimenti termali,

- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici,
- prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie,

purché rese:

- a favore di anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
- da cooperative e loro consorzi, direttamente o in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere.

### ***Facoltà di opzione per le cooperative sociali***

Per le cooperative sociali resta salva la facoltà di optare per il trattamento IVA di maggiore favore.

## **2.8 CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE**

Le imprese operanti nel settore della grande distribuzione possono trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi.

### ***Imprese di grande distribuzione commerciale***

Per "imprese di grande distribuzione commerciale" si intendono le aziende con una struttura di vendita avente una superficie superiore a:

- **150 metri quadri**, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- **250 metri quadri**, nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

## **3 NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO**

Di seguito si segnalano le principali disposizioni in materia di accertamento contenute nella legge Finanziaria 2005.

### **3.1 REVISIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Gli studi di settore sono sottoposti a revisione ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore o da quella dell'ultima revisione. La revisione è programmata entro il mese di febbraio di ciascun anno con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Entro il 31.3.2005, verranno approvati **33 nuovi studi di settore** in sostituzione di 39 vecchi studi (16 dell'area commercio, 6 dei servizi, 6 delle manifatture e 5 delle attività professionali).

### **3.2 ACCERTAMENTI SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA "NATURALE"**

Gli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria "naturale" sono accertabili sulla base degli studi di settore quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati - compreso quello da accertare - l'ammontare dei ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati.

L'accertamento sulla base degli studi di settore trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura finanziaria o patrimoniale che dovranno essere approvati.

In precedenza tali soggetti potevano essere accertati sulla base degli studi di settore solo se dal verbale di ispezione risultava l'inattendibilità della contabilità.

#### **Decorrenza**

Le novità si applicano a decorrere dal periodo d'imposta **in corso al 31.12.2004** (anno 2004 per i soggetti "solari").

### **3.3 ADEGUAMENTO SPONTANEO IN DICHIARAZIONE AGLI STUDI DI SETTORE**

L'adeguamento in dichiarazione dei ricavi o compensi alle risultanze degli studi di settore non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi relativamente ai periodi d'imposta in cui trova applicazione lo studio di settore. L'adeguamento ha effetto anche ai fini IRAP.

L'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore è operato ai fini IVA, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito.

Per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio o in cui si applicano per la prima volta le modifiche conseguenti alla revisione dello stesso, l'adeguamento è effettuato con il versamento di una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili.

La maggiorazione non è dovuta se la differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

### **3.4 ACCERTAMENTO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE O DEI PARAMETRI CONTABILI E PROSECUZIONE DELL'AZIONE ACCERTATRICE**

Gli accertamenti sulla base degli studi di settore e dei parametri contabili possono essere effettuati, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, con riferimento:

- alle stesse categorie reddituali oggetto di accertamento o ad altre categorie reddituali;
- ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini IVA.

La riapertura dell'accertamento è possibile in caso di definizione a seguito di adesione, anche qualora l'Amministrazione finanziaria non venga a conoscenza di nuovi elementi.

### **3.5 INDAGINI BANCARIE**

Gli uffici possono richiedere a banche, Poste e altri intermediari finanziari dati, notizie e documenti relativi "a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi".

Vengono quindi ampliate le informazioni bancarie accessibili ai fini fiscali e ricompresi anche:

- i servizi accessori al rapporto di conto corrente;
- le c.d. operazioni "fuori conto" (es. operazioni per cassa, allo sportello, su titoli) effettuate anche da clientela occasionale, che sfuggivano alla segnalazione da parte degli intermediari in quanto non annotate in conti continuativi facenti capo all'interessato o comunque risultanti da operazioni connesse con i conti stessi.

I prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito di rapporti intrattenuti con banche, Poste o altri intermediari finanziari sono considerati ricavi o compensi e posti a base degli accertamenti:

- se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario;
- sempreché non risultino dalle scritture contabili.

La presunzione viene in tal modo **estesa ai professionisti**.

#### 4 NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Di seguito si segnalano le principali disposizioni in materia di riscossione contenute nella legge Finanziaria 2005.

##### 4.1 LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ENTRO TERMINI DI DECADENZA

La cartella di pagamento deve essere notificata, a **pena di decadenza**, entro:

- l'ultimo giorno del **dodicesimo mese** successivo a quello di consegna del **ruolo ordinario**;
- ovvero l'ultimo giorno del **sesto mese** successivo a quello di consegna del **ruolo straordinario**.

##### *Decorrenza*

Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai ruoli **resi esecutivi successivamente all'1.7.2005**.

##### 4.2 LA RILEVANZA PENALE DELL'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE "CERTIFICATE"

Viene considerato reato, punito con la reclusione da sei mesi a due anni, l'omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (30 settembre per il modello 770 Semplificato e 31 ottobre per il modello 770 Ordinario), di ritenute:

- per un ammontare **superiore a 50.000,00 euro** per ciascun periodo d'imposta;
- risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti (es. modelli CUD).

#### 5 NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

Di seguito si segnalano le principali disposizioni di carattere agevolativo contenute nella legge Finanziaria 2005.

##### 5.1 LE MODIFICHE AL REGIME TRIBUTARIO DELLE COOPERATIVE

La L. 311/2004 prosegue nel riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in coerenza con la riforma della relativa disciplina civilistica, in vigore dall'1.1.2004.

##### 5.1.1 Tassazione parziale delle cooperative a "mutualità prevalente"

Nei confronti delle società cooperative e loro consorzi, considerate a "mutualità prevalente" secondo le nuove disposizioni civilistiche e che sono iscritte all'albo delle cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, viene prevista la tassazione parziale a fini IRES per la quota del:

- **20% degli utili netti** annuali delle cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi;
- **30% degli utili netti** annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

##### 5.1.2 Abolizione di agevolazioni per le cooperative agricole e della piccola pesca

Le disposizioni di esenzione dall'IRES per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi non si applicano sul **20% degli utili netti** annuali.

##### 5.1.3 Abolizione di agevolazioni per le cooperative di produzione e lavoro

L'esenzione dall'IRES per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi si applica solo più al reddito imponibile derivante **dall'indeducibilità dell'IRAP**.

#### 5.1.4 Parziale indeducibilità degli interessi corrisposti ai soci finanziatori

Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi, a titolo di finanziamento, sono **indeducibili per la parte che supera** l'ammontare calcolato con riferimento alla **misura minima degli interessi** spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, **augmentata dello 0,90%**.

#### 5.1.5 Tassazione delle cooperative "non a mutualità prevalente"

Per le società cooperative e loro consorzi, diverse da quelle a mutualità prevalente, l'esenzione da tassazione ai fini IRES è limitata alla quota del **30% degli utili netti** annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad **una riserva indivisibile** prevista dallo statuto.

#### 5.1.6 Esclusione delle cooperative sociali

Le disposizioni dei precedenti paragrafi non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi.

#### 5.1.7 Decorrenza

Le disposizioni dei precedenti paragrafi si applicano a decorrere dal periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2003** (anno 2004 per i soggetti "solari").

### 5.2 RIAPERTURA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D'ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

Vengono riaperti i termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, **possedute alla data dell'1.7.2003** da soggetti che non operano in regime d'impresa (persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali e soggetti non residenti, per i beni non riferibili a stabili organizzazioni), dietro il versamento di un'imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un'apposita perizia giurata di stima.

Per effettuare la rideterminazione del costo d'acquisto occorre, entro il **30.6.2005**:

- far redigere la perizia giurata da un professionista abilitato (es. dottore commercialista) sul valore della partecipazione;
- versare l'imposta sostitutiva del **4%** (partecipazioni "**qualificate**") ovvero del **2%** (partecipazioni "**non qualificate**"), sull'intero valore di perizia.

A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l'operazione, quindi, permette di ridurre le plusvalenze che si generano a seguito della cessione delle partecipazioni stesse.

### 5.3 RIAPERTURA DELL'AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Viene prevista la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i fondi e le riserve in sospensione d'imposta presenti nel bilancio o rendiconto **dell'esercizio in corso al 31.12.2004**, con l'esclusione delle riserve per ammortamenti anticipati.

L'affrancamento comporta il pagamento di un'imposta, sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, pari al:

- **4%**, per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 408/90, 413/91 e 342/2000;
- **10%**, per tutti gli altri fondi e riserve.

L'imposta è indeducibile e deve essere versata entro il termine di pagamento del saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2004.

### 5.4 PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA AGLI EDITORI PER L'ACQUISTO DI CARTA

È stato prorogato al 2005 il credito d'imposta del 10% in relazione alle spese sostenute dagli editori per l'acquisto della carta.

#### **5.4.1 Soggetti beneficiari**

Il credito d'imposta spetta alle imprese editrici:

- di quotidiani, di periodici e di libri, salve le previste esclusioni;
- iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC).

#### **5.4.2 Requisiti**

L'importo delle spese sostenute deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici.

Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

#### **5.4.3 Caratteristiche del credito d'imposta**

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito imponibile;
- è utilizzabile anche in compensazione;
- non può essere chiesto a rimborso, ma non limita il diritto al rimborso spettante ad altro titolo; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo d'imposta successivo.

#### **5.4.4 Autorizzazione dell'Unione europea e disposizioni attuative**

L'efficacia dell'agevolazione in esame è però subordinata all'autorizzazione delle competenti autorità europee e all'emanazione di disposizioni attuative.

### **5.5 LA PROROGA DELL'INDENNIZZO PER LA "ROTTAMAZIONE DEI NEGOZI"**

La concessione dell'indennizzo relativo alla cessazione definitiva dell'attività commerciale (c.d. "rottamazione dei negozi") si applica anche nel **triennio 2005-2007**.

#### **5.5.1 Condizioni**

Possono beneficiare dell'indennizzo i soggetti che:

- esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero su aree pubbliche;
- hanno un'età superiore a 62 anni (se uomini) ovvero a 57 anni (se donne);
- al momento della cessazione dell'attività, siano iscritti da almeno 5 anni nella Gestione commercianti dell'INPS;
- riconsegnino le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale;
- si cancellino dal Registro delle imprese e dal Registro degli esercenti il commercio.

#### **5.5.2 La presentazione della domanda di indennizzo**

La domanda di indennizzo deve essere presentata all'INPS **entro il 31.1.2008**.

### **5.6 ESTENSIONE ALLE ASSOCIAZIONI BANDISTICHE, FILODRAMMATICHE, DI MUSICA E DANZA DELLA NORMATIVA FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Le disposizioni agevolative fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche e alle associazioni di musica e danza popolare:

- legalmente costituite, anche se non riconosciute;
- senza fini di lucro.

#### **Decorrenza**

Tale disposizione si applica **dall'1.1.2005**.

### **5.7 ULTERIORI AGEVOLAZIONI**

La legge Finanziaria 2005 prevede ulteriori agevolazioni, tra le quali si segnalano:

- il contributo di **70,00 euro** per l'acquisto o il noleggio di un apparecchio ("decoder") per la ricezione della televisione digitale terrestre, in relazione ai contratti stipulati dall'1.12.2004;
- il contributo di **50,00 o 75,00 euro** (aree depresse e Comuni con meno di 10.000 abitanti) per l'acquisto, il noleggio o la detenzione in comodato di un apparecchio per la trasmissione o la ricezione a banda larga dei dati via Internet, in relazione ai contratti di abbonamento stipulati dopo l'1.12.2004;
- il contributo per l'acquisto di personal computer da parte:
  - dei giovani che compiono 16 anni nel 2005 (pari a **175,00 euro**);
  - dei docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, che intendono utilizzare il personal computer portatile per scopi didattici;
  - del personale dirigente, docente e non docente delle scuole e delle università private.

## **6 ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E CONTRIBUTIVE**

Di seguito si segnalano le altre principali novità di carattere fiscale e contributivo contenute nella legge Finanziaria 2005.

### **6.1 IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI**

Il diritto sulle pubbliche affissioni non si applica alle persone fisiche che, entro **gli spazi riservati** (pari al **10% del totale**), affiggono:

- manifesti riguardanti lo Stato e gli enti pubblici territoriali;
- manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- annunci mortuari.

#### **6.1.1 Affissioni al di fuori degli spazi riservati**

Le persone fisiche che intendono affiggere i suddetti manifesti al di **fuori degli spazi riservati**:

- sono soggette al pagamento della **metà del diritto** sulle pubbliche affissioni;
- sono **escluse** dall'imposta sulla pubblicità.

#### **6.1.2 Sanatoria delle violazioni relative alle affissioni di manifesti politici**

Le violazioni commesse **fino all'1.1.2005** mediante affissioni di manifesti politici, ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite:

- mediante il versamento, a carico del committente, di **100,00 euro** per ogni anno e per ogni provincia;
- **entro il 31.5.2005.**

## **6.2 QUALIFICAZIONE QUALI “REDDITI DIVERSI” D EI COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI DI CORI E BANDE MUSICALI**

Non sono più considerati redditi assimilati al lavoro dipendente ma “redditi diversi” anche i compensi, i premi, le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa erogati:

- da cori, bande e filodrammatiche;
- al direttore e ai collaboratori tecnici, per i quali sussista un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

### **6.2.1 Gli effetti ai fini contributivi**

L'inquadramento tra i “redditi diversi” dei suddetti emolumenti fa venir meno gli obblighi di:

- iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 e versamento della relativa contribuzione;
- iscrizione all'INAIL e versamento dei relativi premi.

### **6.2.2 Decorrenza**

La nuova disciplina si applica a decorrere dalle somme **erogate dall'1.1.2005.**

## **6.3 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI ALLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Per le società e associazioni sportive dilettantistiche, la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti, è da considerarsi, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.

## **6.4 ISCRIZIONE ALL'INPS DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE**

È stata soppressa l'apposita Gestione separata INPS destinata all'iscrizione degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.

Tali soggetti devono invece iscriversi alla **Gestione separata INPS ex L. 335/95**, cioè quella dei collaboratori coordinati e continuativi e dei professionisti senza Cassa, entro **30 giorni dall'inizio dell'attività** lavorativa.

\* \* \*

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.